

Associazione Crowdlo♥ers



Statuto

Statuto

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione non lucrativa "Associazione Crowdlovers", di seguito chiamata per brevità "Associazione".

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha la sede legale a Milano. Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopo

Scopo dell'Associazione è, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere attività culturali, educative, formative volte a:

- promuovere e diffondere la cultura del crowdfunding e del finanziamento collettivo, l'imprenditorialità, i nuovi strumenti di sviluppo di impresa e le pratiche innovative nell'ambito culturale, sociale, finanziario, civico, tecnologico, artistico e in tutti gli altri ambiti possibili di applicazione;
- favorire e sostenere iniziative, scambio, dialogo intersettoriale e contatti fra persone, imprese, enti ed associazioni, volte a supportare la nascita di collaborazioni tra i diversi operatori dei settori e lo sviluppo di nuove idee e progettualità;
- accompagnare i giovani imprenditori e le startup durante la fase di avvio di impresa, fornendo le conoscenze utili allo sviluppo delle progettualità e favorire l'incontro con investitori, consulenti, piattaforme di crowdfunding e qualunque soggetto operante nel settore di loro interesse;
- sostenere le realtà imprenditoriali, anche già esistenti, nella realizzazione di progetti legati all'innovazione in qualunque campo.

L'Associazione si prefigge di essere una struttura che attivi e promuova iniziative in ambito culturale e nel campo della formazione manageriale, professionale e di servizio, nonché nel campo della formazione, anche in collaborazione con altre associazioni, centri ed enti culturali e formativi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, con soggetti istituzionali competenti ed avvalendosi della collaborazione di altri professionisti (consulenti, imprenditori, esperti dei settori di interesse etc.). Particolare attenzione è, infatti, rivolta ai nuovi settori di sviluppo di impresa ed ai metodi emergenti di finanziamento (crowdfunding, prestito sociale, finanza alternativa etc.).

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione, organizzazione, realizzazione, gestione di corsi di formazione, aggiornamento, workshop, laboratori, seminari, convegni, esercitazioni pratiche, mostre, festival nonché momenti di networking che coinvolgano gli associati e i terzi aderenti alle finalità associative e volti a diffondere e insegnare i modelli di business e le strategie di comunicazione, gli strumenti di avvio di impresa e di finanziamento collettivo e ogni altra innovazione che possa sorgere nei campi di interesse dell'associazione;
- promozione, organizzazione, realizzazione, gestione delle attività sopracitate, rivolgendole a giovani, studenti, lavoratori, imprenditori, professionisti, associazioni, soggetti collettivi

- o enti, pubblici o privati, e a tutte le realtà interessate ed aderenti alle finalità istituzionali dell'associazione, allo scopo di trasmettere il valore della collaborazione, lo spirito imprenditoriale ed associativo, la rilevanza della comunicazione e della cura dei propri progetti, l'importanza della formazione e dell'aggiornamento costanti;
- raccogliere fondi e liberalità per la realizzazione delle proprie finalità, anche da parte di terzi non associati, attraverso banchetti informativi, eventi di fundraising, campagne di tesseramento, donazioni, campagne di crowdfunding e altre modalità di raccolta di proventi compatibili con la natura non lucrativa dell'associazione;
 - diffondere tra i partecipanti alle attività delle associazione i materiali relativi, inclusi papers e slides, ed ogni altro contenuto inerente;
 - pubblicare avvisi e newsletter;
 - aprire e gestire un proprio sito web/blog;
 - svolgere attività commerciali purché coerenti agli scopi associativi.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati. Potrà promuovere e pubblicizzare la propria immagine utilizzando loghi, emblemi, ecc.

In generale potrà svolgere ogni attività che contribuisca al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Art. 4 – Categorie di soci

Possono essere associati tutte le persone fisiche anche non cittadine o residenti, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'associazione, a mezzo del legale rappresentante.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: soci fondatori e soci ordinari.

Sono **soci fondatori** le persone intervenute nell'atto costitutivo di cui verrà tenuta traccia sul sito istituzionale in apposita sezione per ricordare nel tempo chi si è adoperato per la realizzazione iniziale del progetto.

Sono **soci ordinari** coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda.

Art. 5 – Modalità di ammissione

Gli aspiranti soci ordinari devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell'associazione e l'impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere in forma scritta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, potrà altresì delegare ad un proprio membro il potere di ratificare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta.

Le comunicazioni di diniego o ammissione devono essere recapitate in forma cartacea (lettera, fax) oppure in forma elettronica (posta elettronica).

L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio è personale. Pertanto, in nessun caso i soci potranno cedere o trasferire ad altri la propria qualità di socio né i diritti e i doveri da essa derivanti.

Art. 6 – Diritti dei soci

Tutti i soci godono del diritto di :

- elettorato attivo e passivo;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede sociale;
- vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell'Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e dal Regolamento interno.

Art. 7 – Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti:

- a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa determinata successivamente dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni volontarie, espulsione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione di un associato nei casi di gravi comportamenti in contrasto con lo statuto e i principi dell'Associazione, atteggiamenti volutamente volti al danneggiamento dell'Associazione, inosservanza alle delibere e regolamenti associativi, atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati.

Art. 9 – Sostenitori

Il Consiglio Direttivo può nominare dei **sostenitori dell'Associazione** coloro che non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione.

Art. 10 – Risorse economiche e finanziarie e Patrimonio dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali ed eventuali contributi straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
- donazioni ed erogazioni liberali;
- lasciti testamentari;

- contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e raccolte pubbliche di fondi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Le entrate dell'Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta, che verrà conservata agli atti dell'Associazione. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, iscritti all'Associazione e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

La funzione di Segretario di seduta viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Ove necessario il Presidente nomina due scrutatori.

La convocazione dell'Assemblea generale dovrà avvenire mediante avviso da affiggersi all'interno della sede legale, almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora (sia della prima che della seconda convocazione) e degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali effettuate mediante l'utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma precedente : e-mail , sito internet istituzionale, sms etc. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario di seduta e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea si riunisce in **via ordinaria**:

- almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci;
- ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
- quando un decimo dei soci lo richieda.

In **prima convocazione** l'Assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

In **seconda convocazione** l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti e dei rappresentati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- concorre alla definizione degli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- approva il regolamento interno;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- esamina e delibera gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea dei soci si riunisce in **via straordinaria**:

- su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di almeno un decimo dei soci, indirizzata al Consiglio Direttivo.

In quest'ultimo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci. La votazione avverrà a scrutinio segreto. I soci potranno esprimere tre preferenze.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell'Associazione e il segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- perseguire le finalità statutarie e attuare le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- deliberare in materia di ammissione, decadenza, esclusione del socio;
- fissare la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge e del presente statuto – riservata alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno 2 dei suoi membri. È convocato dal Presidente con avviso, effettuato anche mediante e-mail o sms o fax. Sono considerate, tuttavia, valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l'intero Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantire la massima diffusione.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera. La decisione è insindacabile.

In caso di esclusione, dimissioni o recesso dall'Associazione anche di un solo membro del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro un mese per nominare il sostituto con le modalità previste dal comma 1 e 2 del presente articolo.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente può delegare mansioni al Vicepresidente.

Art. 15 – Il Presidente onorario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra persone che si sono distinte per particolari meriti personali, professionali, istituzionali.

La durata della carica è fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi.

Al Presidente onorario deve essere comunicata la convocazione del Consiglio Direttivo con l'ordine del giorno in discussione.

Art. 16 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate:

- a. dal Consiglio Direttivo;
- b. da almeno un decimo dei soci. In questo caso le proposte dovranno essere previamente inoltrate al Consiglio Direttivo, che le sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

In **prima convocazione** l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

In **seconda convocazione** l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Art. 17 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

Milano, 05 settembre 2016

Egidia Cassinese, Presidente
Giacomo Cassinese, Vice Presidente
Federica Lucia Russo, Segretario